FIGH FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

proc. n° 1/2025 R.G. Trib.

IL TRIBUNALE FEDERALE
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL

composto da:

Avv. **Andrea Napolitano** - Presidente

Avv. **Emilia Giffenni** - Componente

Avv. **Luciana Mattioli** - Componente

riunitosi telematicamente il 20 marzo 2025 alle ore 12,00 per decidere in merito al deferimento disposto dal Procuratore Federale nell'ambito del procedimento disciplinare in epigrafe indicato, iscritto a carico del sig. **Roberto Deiana** per violazione dell'art. 1, comma 2 del Regolamento Giustizia e Disciplina e dell'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI

premesso che:

1. in data 17 settembre 2024 perveniva alla FIGH una nota da parte dell'assemblea "*Non una di meno*" di Cagliari con la quale la stessa esprimeva preoccupazione per il fatto che il Sig. Roberto Deiana era tuttora allenatore […OMISSIS…] nella stessa società entro il cui ambito […OMISSIS…]; la Procura Federale espletava indagini dalle quali emergeva che:

2. […OMISSIS…];

3. […OMISSIS…];

4. […OMISSIS…];

5. Terminate le indagini, la Procura Federale, in data 27.12.2024, a mezzo PEC da parte della Giustizia Sportiva FIGH, comunicava al Sig. Roberto Deiana, l'intendimento di voler procedere al suo deferimento per avere:

i) […OMISSIS…];

e per avere, nonostante ciò:

ii) continuato a svolgere, […OMISSIS…], attività come presidente e allenatore della società ASD HAC di Nuoro, violando i doveri di lealtà e correttezza sportiva, mettendo a rischio […OMISSIS…] e danneggiando l'immagine della Federazione. La Procura Federale sottolineava che, anche in presenza […OMISSIS…], il Deiana avrebbe dovuto astenersi dalle sue funzioni, in considerazione […OMISSIS…], nonché per l'impatto negativo sulla reputazione della Federazione;

6. la Procura allegava il fascicolo integrale caricato sulla piattaforma informatica dandovi accesso all'incolpato e assegnando il termine fino al 17 gennaio 2025 per l'eventuale deposito di una memoria presso l'Ufficio del Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 67 co. 5 RGD;

7. con memoria difensiva, l'incolpato chiedeva la revoca dell'intenzione di procedere al deferimento in considerazione […OMISSIS…];

8. in data 18.2.2025, la Procura Federale provvedeva al deferimento dell'incolpato rilevando come dalla memoria difensiva dell'incolpato emergesse confusione tra responsabilità disciplinare […OMISSIS…], nonché tra i rispettivi criteri probatori.

9. Veniva fissata quindi l'udienza dibattimentale ex art. 53 del R.G.D. per le ore 12,00 e segg. del giorno 20 marzo 2025 per l'esame del deferimento disposto a carico del Sig. Roberto Deiana;

10. l'incolpato veniva reso edotto della facoltà di richiedere copia degli atti del procedimento fino alle ore 12,00 del 17 marzo 2025 nonché di produrre memorie, deduzioni, documenti e formulare richiesta di audizione di eventuali testimoni nel medesimo termine, inoltrandone comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo giustiziasportiva.pec@figh.info;

11. con memoria depositata nei termini, i difensori di Deiana, Avv. Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba, chiedevano l'inammissibilità o illegittimità dell'atto di deferimento per duplicazione dell'azione o prescrizione, o in subordine, il suo rigetto nel merito, con condanna della F.I.G.H. al pagamento delle spese. In caso di condanna, chiedevano l'applicazione del minimo edittale, riconoscendo attenuanti ed esimenti, e la compensazione delle spese. In via istruttoria, sollecitavano l'acquisizione delle dichiarazioni testimoniali allegate o l'audizione in videoconferenza.

12. All'udienza del 20 marzo 2025, il Tribunale, acquisito il fascicolo delle indagini, ritenuti utilizzabili gli atti e dati per letti i documenti allegati, accertata la regolarità delle notifiche, ammetteva l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni testimoniali allegate dalla difesa del Sig. Deiana e dichiarava aperto il dibattimento;

13. venivano ascoltati il Procuratore Federale Dott. Cuno J. Tarfusser e i difensori dell'incolpato, Avvocati Francesco D'Alessandro e Giacomo Sgobba, come da verbale d'udienza. Con riferimento all'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione disciplinare, il Procuratore Federale evidenziava che, con riferimento ai fatti da cui è scaturito […OMISSIS…], il *dies a quo* della prescrizione dell'azione disciplinare per gli stessi fatti deve intendersi coincidente […OMISSIS…]. Quanto, invece, all'eccezione pregiudiziale di violazione del principio del *ne bis in idem*, il Procuratore rilevava che dagli organi di giustizia federale risulta adottata soltanto una misura cautelare. In conclusione, il Procuratore Federale chiedeva l'irrogazione di una sanzione inibitoria di due anni, da cui sottrarre i 18 mesi già scontati in via cautelare dal Deiana. Di contro, i difensori dell'incolpato insistevano per l'accoglimento delle eccezioni di prescrizione e di violazione del *ne bis in idem* e, nel merito, per l'assoluzione del Deiana da ogni addebito.

14. Chiuso il dibattimento, il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio, pronunciava il dispositivo della seguente

SENTENZA

mediante lettura dello stesso e riservando il deposito della motivazione entro 15 giorni.

È anzitutto da premettere che, come si evince dall'atto di deferimento, questo Tribunale è chiamato a giudicare, sotto il profilo disciplinare, due diverse condotte dell'incolpato. L'una concernente i fatti che hanno dato origine […OMISSIS…] e, l'altra, relativa al comportamento successivo del Deiana, consistente nel non essersi astenuto dall'assumere incarichi federali nonostante fosse stato destinatario di […OMISSIS…].

Orbene, con riferimento alla prima condotta, relativa ai fatti […OMISSIS…], deve accogliersi l'eccezione sollevata dalla difesa dell'incolpato di prescrizione dell'azione disciplinare.

Ed infatti, l'art. 68 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIGH (che ricalca le previsioni dell'art. 45 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.) stabilisce, al terzo comma, che, fuori dalle specifiche ipotesi previste dalle lettere a), b) e c), il diritto di sanzionare si prescrive, lett. d), entro "*il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione*".

Secondo quanto stabilito dal comma secondo del medesimo art. 68, il *dies a quo* del termine di prescrizione coincide con quello in cui "*occorre il fatto disciplinarmente rilevante*". Ebbene, tale espressione non può che riferirsi al momento in cui viene realizzata la condotta che integra l'illecito disciplinare, vale a dire il comportamento materiale che costituisce la violazione, e non già ad un momento successivo, quale il […OMISSIS…].

In tal senso, è principio fondamentale quello della autonomia tra il procedimento disciplinare […OMISSIS…], il che significa che il primo può - e deve - essere esercitato indipendentemente dagli esiti del secondo (cfr. Collegio di garanzia, SS.UU sent. n. 10/2024; in senso conforme Collegio di garanzia sent. 4^ sez. n.11/2016).

Da ciò consegue che il decorso della prescrizione dell'azione disciplinare non può essere ancorato ad un evento esterno ed eventuale […OMISSIS…], ma deve farsi risalire al momento in cui il fatto stesso è stato commesso.

Tale impostazione trova conferma nell'art. 62 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIGH, laddove, al comma 5, stabilisce che il corso dei termini del procedimento disciplinare è sospeso nel caso in cui, per lo stesso fatto, […OMISSIS…], fermo restando il principio per cui "*l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente* […OMISSIS…] *relativa al medesimo fatto*" (analogamente l'art. 38, comma 5, lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I.). Ciò vuol dire che, anche in caso di […OMISSIS…], il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare decorre comunque dal momento in cui si è verificato il fatto, salvo eventuale sospensione nei casi espressamente previsti dal regolamento.

Nel caso di specie, come […OMISSIS…], i fatti disciplinarmente rilevanti risalgono al periodo 2011-2013 e la FIGH ne ha avuto contezza nel 2018, allorquando è venuta a conoscenza della […OMISSIS…] (cfr. doc. 1 agli

atti del fascicolo processuale). Ne deriva che l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere promossa entro le quattro stagioni sportive successive, risultando ormai prescritta.

Quanto all'eccezione di violazione del principio del *ne bis in idem*, sollevata anche essa dalla difesa dell'incolpato, essa non appare fondata, atteso che il provvedimento di sospensione cautelare emesso nei confronti del Deiana nel 2018 non costituiva esercizio dell'azione disciplinare, trattandosi di una misura, appunto, cautelare (che, peraltro, rappresenta sostanzialmente un 'atto dovuto' da parte degli organi federali ogniqualvolta sussistano i presupposti di cui all'art. […OMISSIS…].

La dedotta questione resta, ad ogni modo, assorbita dalla dichiarazione di prescrizione dell'azione disciplinare per i fatti che hanno dato origine […OMISSIS…], rendendo dunque superfluo ogni ulteriore scrutinio.

Venendo ora alla seconda condotta oggetto di deferimento, essa consiste, come accennato, nell'avere il Deiana, nonostante […OMISSIS…], continuato a svolgere attività federale in qualità di Presidente e allenatore della ASD HAC Nuoro, senza astenersi spontaneamente, come invece sostenuto dalla Procura Federale.

Il Tribunale non ritiene che sussistano profili di responsabilità disciplinare al riguardo in capo al Sig. Deiana, per le seguenti ragioni.

Prima di tutto va evidenziato che il comportamento del Deiana successivo […OMISSIS…], vale a dire la prosecuzione delle sue attività federali, non costituisce violazione […OMISSIS…] di alcun provvedimento disciplinare. Ciò perché nei confronti del Deiana non vigeva alcun precetto autoritativo che gli imponesse di interrompere tali attività.

Ed infatti, […OMISSIS…]. Dal punto di vista disciplinare, invece, il Deiana non è stato destinatario di alcuna ulteriore sanzione, oltre a quella, già scontata, dell'inibizione cautelare per 18 mesi di cui al menzionato provvedimento di questo Tribunale Federale del 30 luglio 2018 (sul punto, si rileva che l'esistenza del provvedimento cautelare in questione non è stata omessa dalla Procura Federale, come sostenuto dalla difesa dell'incolpato, poiché esso risulta regolarmente depositato nel fascicolo della Procura ed è dunque pienamente accessibile e valutabile sia dalle parti sia dal Collegio).

Ebbene, la tesi della Procura Federale è nel senso che, nonostante l'assenza di un divieto esplicito, il Deiana avrebbe dovuto in ogni caso astenersi spontaneamente dallo svolgere attività federali, in ossequio ai principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare la condotta di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo.

Tale impostazione interpretativa non appare condivisibile. A mente del Collegio, infatti, non può ritenersi che il rispetto di tali principi possa estendersi fino all'obbligo di una sorta di "auto-interdizione" da parte del tesserato. La sanzione disciplinare, infatti, deve essere comminata dall'ordinamento federale attraverso i

propri organi di giustizia all'esito del procedimento disciplinare, nell'ambito delle garanzie ad esso connesse, e non può essere, invece, lasciata all'autodeterminazione del singolo.

Preme al Collegio evidenziare che un'interpretazione diversa implicherebbe il riconoscimento di un dovere di auto-incriminazione e auto-punizione in capo ai tesserati pur in assenza di provvedimenti sanzionatori efficaci, il che si porrebbe in contrasto con il principio generale secondo cui *nemo tenetur se detegere*, secondo cui nessuno è tenuto ad autoaccusarsi e conseguentemente ad autopunirsi.

In altri termini, accogliendo una simile impostazione interpretativa, si finirebbe per introdurre, in via surrettizia, un onere gravante sul tesserato privo di un reale fondamento giuridico. L'ordinamento sportivo prevede, infatti, meccanismi e organi preposti alla valutazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, garantendo il rispetto del contraddittorio e delle altre tutele procedimentali.

L'idea che un soggetto tesserato debba spontaneamente astenersi dall'esercizio di ruoli federali in assenza di un provvedimento disciplinare in tal senso (e debba poi essere punito se non lo fa) non solo contrasterebbe con il menzionato principio per cui nessuno è obbligato ad autoaccusarsi, ma implicherebbe una forma di autodisciplina arbitraria e soggettiva, che potrebbe portare a interpretazioni difformi e applicazioni disomogenee. Un simile approccio ermeneutico, oltre a risultare sprovvisto di un valido supporto giuridico, rischierebbe di minare i principi di legalità, certezza del diritto e di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie, introducendo un elemento di discrezionalità incompatibile con il sistema delle garanzie che deve connotare il procedimento disciplinare.

Non senza considerare che la sanzione che il Deiana avrebbe dovuto, in ipotesi, spontaneamente autoinfliggersi – ossia l'astensione (peraltro *sine die*) dallo svolgimento dell'attività di presidente e allenatore della ASD HAC Nuoro – è stata, in realtà, già oggetto di specifici provvedimenti. […OMISSIS…]. Dall'altro, sotto il profilo disciplinare, la misura cautelare applicata da questo Tribunale della FIGH con provvedimento del 30 luglio 2018 ha già determinato una sospensione dell'attività federale per diciotto mesi, esaurendo nei fatti l'effetto sanzionatorio.

Pretendere, dunque, che l'incolpato si autodetermini ad astenersi ulteriormente dallo svolgimento di incarichi federali risulterebbe privo di una giustificabile e legittima *ratio* applicativa, poiché la sanzione in questione è stata già comminata ed eseguita nelle forme previste dall'ordinamento.

Per quanto riferito, il Tribunale non ravvisa la violazione da parte dell'incolpato dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Infatti, per quanto riguarda i fatti all'origine […OMISSIS…], l'azione disciplinare risulta prescritta; mentre, rispetto ai fatti successivi […OMISSIS…], non emergono profili di responsabilità disciplinare.

Quanto alla richiesta di condanna della FIGH al pagamento delle spese di lite formulata dall'incolpato, essa va rigettata, in assenza di una disciplina sulla ripartizione delle spese nei procedimenti disciplinari sportivi.

Se è vero che l'art. 2, comma 6, del CGS CONI consente il rinvio alle norme del processo civile per quanto non disciplinato, la peculiarità della giustizia sportiva impedisce di applicare automaticamente le regole sulla ripartizione delle spese di lite di cui al Codice di procedura civile.

Tale disciplina, infatti, si fonda su un principio di soccombenza tipico del giudizio tra parti private, nel quale i soggetti coinvolti agiscono per la tutela di propri diritti e interessi contrapposti. Nel procedimento disciplinare sportivo, invece, la natura pubblicistica della funzione esercitata dalla Procura Federale e la finalità di tutela dell'ordinamento sportivo nel suo complesso differenziano radicalmente la posizione dell'organo inquirente rispetto a quella di una parte privata in un processo civile.

Ad ogni modo, il Collegio rileva che il presente procedimento ha riguardato questioni giuridiche complesse e nuove, come riconosciuto anche negli scritti difensivi dell'incolpato, e che la sua apertura non è derivata da un'iniziativa autonoma della Federazione, bensì da una segnalazione esterna che ha reso di fatto doverosa l'apertura dell'istruttoria da parte della Procura Federale. Tali elementi confermano l'assenza di ragioni per porre a carico della FIGH l'onere delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Federale come sopra composto:

- **ASSOLVE** il sig. Roberto DEIANA per non essere incorso nella violazione dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Giustizia e Disciplina della FIGH e dell'art. 2 del Codice del Comportamento Sportivo del CONI.
- Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2025

F.to Avv. Andrea Napolitano – Presidente relatore
F.to Avv. Emilia Giffenni - Componente
F.to Avv. Luciana Mattioli - Componente

Decisione depositata il 26 marzo 2025
La Segreteria degli Organi di Giustizia della F.I.G.H.